

Quanto previsto nel presente Ordine è conforme alla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente Ordine.

ART. 1 - SCOPO DELLA FORNITURA

==============================

**Sostituzione serpentino di riscaldamento Vasca nr. 12 Reparto Galvanica Unità produttiva di Anagni (FR)** dalle caratteristiche tecniche, costruttive, prestazioni e configurazione finale come rilevabile dalla documentazione contrattuale citata nelle Condizioni Generali e Speciali del presente ordine, documentazione che anche se qui non viene ritrascritta integralmente è comunque intesa parte integrante ed inscindibile del presente ordine.

ART.2 - PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"

==========================================

Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente CONTRATTO, in conformità alla documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sarà riconosciuta la cifra forfettaria di **Euro (tbd)\_\_\_\_\_\_\_Comprensivo di costi per la sicurezza pari a Euro\_\_\_\_\_ (tbd)**

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente CONTRATTO, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per la realizzazione dell'opera.

Tale prezzo è fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verifichino durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^ COMMA del Codice Civile.

ART.3 - SOSPENSIONE IVA

=======================

Leonardo S.p.a. rientra tra le società soggette all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a norma dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge in data 15 giugno 2017. Pertanto, per effetto dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal citato D.L. n. 50/2017, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili ad IVA fatturate nei confronti di Leonardo S.p.a. sono soggette al meccanismo dello split payment.

Rimangono escluse dal regime dello split payment e soggette alle ordinarie regole di fatturazione le operazioni che non danno luogo all’addebito dell’IVA (es. operazioni non imponibili, esenti e non soggette). In particolare Leonardo S.p.a. si qualifica come esportatore abituale e può acquistare ed importare in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972, nel 2017, beni e servizi nei limiti del c.d. “plafond” maturato. Pertanto i fornitori che ricevono la dichiarazione di intento emessa da Leonardo S.p.a. devono fatturare in regime di non imponibilità IVA ex. Art. 8 comma 2, lettera c) D.P.R. n. 633/1972 le operazioni rese nei confronti della stessa, fino a concorrenza del valore indicato nella dichiarazione in parola.

ART.4 - RESA, TRASPORTI E IMBALLI

================================

Tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento di **Anagni (FR)** della COMMITTENTE.

Il trasporto di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

Lo scarico dai mezzi di trasporto e il posizionamento all'interno dei reparti della COMMITTENTE di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente Ordine è a totale cura e carico del FORNITORE.

L'imballo di tutto il materiale oggetto della Fornitura del presente CONTRATTO è incluso nel prezzo e sarà realizzato in modo da assicurare il trasporto della Fornitura senza alcun danneggiamento sino allo stabilimento di destinazione della COMMITTENTE.

Le attività e gli oneri relativi allo smaltimento degli imballi saranno a carico e cura del FORNITORE.

ART.5 - CONSEGNA CONTRATTUALE

===============================

La Data di Consegna Contrattuale **DAP LHD Anagni (FR)** è concordata essere entro **luglio 2024** come indicato nel presente CONTRATTO.

Tale data è intesa come data entro la quale la Fornitura dovrà essere pronta per la spedizione presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Dopo tale data inizieranno i lavori di installazione e messa in servizio presso lo stabilimento della COMMITTENTE.

Tale data costituirà inoltre il riferimento per l'applicazione dell'eventuale penale per ritardata consegna.

È inteso che un anticipo della consegna, rispetto alla Data di Consegna Contrattuale, sarà gradita dalla COMMITTENTE.

La data entro la quale, gli impianti, funzionanti e collaudati in produzione, è concordata inderogabilmente essere **entro agosto 2024** a condizione che non intervengano interruzioni nel corso della normale realizzazione delle opere, dovute a cause non imputabili al FORNITORE o richieste specifiche da parte della COMMITTENTE che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione.

ART.6 - PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

=======================================

I Lavori dovranno essere ultimati e/o consegnati entro i tempi previsti nel Contratto, e/o secondo quanto

indicato nella Specifica Tecnica d’Appalto.

Nel caso di ritardata ultimazione e/o consegna dei Lavori rispetto ai termini stabiliti nel Contratto che non

siano dovute a cause di Forza Maggiore, le parti concordano che sarà applicata una penale a carico

del FORNITORE, ai sensi dell’art.1382 c.c. secondo i termini e le condizioni indicati nel Contratto, e/o

secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica d’Appalto.

Nel caso in cui il FORNITORE non rispetti la Data di Consegna Contrattuale, trascorsa una franchigia di 14 (quattordici) giorni calendariali dalla predetta data, si applicherà una penale pari allo 1% (unopercento) del valore complessivo della Fornitura per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5% (cinquepercento).

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1382 c.c., le parti convengono espressamente la risarcibilità nei confronti

del COMMITTENTE, da parte del FORNITORE, dei danni ulteriori che il COMMITTENTE dimostri di aver subito a seguito dell’inadempimento del FORNITORE.

Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti dal COMMITTENTE al FORNITORE

Se il COMMITTENTE non si avvale di tale facoltà il FORNITORE sarà comunque obbligato a pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte del COMMITTENTE: Qualora il ritardo superasse il periodo di 6 (sei) settimane il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante semplice avviso scritto al FORNITORE essendo inteso che in tal caso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’art. 1456 c.c.; tenuto conto altresì di quanto disposto all’art.1360 c.c., secondo comma, il FORNITORE sarà tenuto, oltre al pagamento delle penalità, alla restituzione dei pagamenti già effettuati dal COMMITTENTE maggiorati degli interessi al tasso primario applicato alla data di effettuazione dei predetti pagamenti, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dalla COMMITTENTE.

Fino a quando il COMMITTENTE e non si sarà avvalso della suddetta facoltà di risoluzione, lo stesso potrà in qualunque momento, prima o dopo che il ritardo abbia superato il periodo di 6 (sei) settimane, comunque chiedere, oltre al pagamento delle penalità, l’esecuzione dell’ordine ed il risarcimento dei danni.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

==================================

La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno secondo il seguente piano: **(tbd)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

In caso di anticipo, la percentuale concordata dell'importo complessivo dell'Ordine verrà fatturato dal Fornitore congiuntamente alla presentazione della Conferma d'Ordine e di una **fideiussione bancaria**, di importo pari alla fattura e da mantenere in vita per **due (2) mesi** oltre la data di consegna della Fornitura presso lo stabilimento di **Anagni (FR)** della COMMITTENTE.

Il pagamento della fattura di anticipo sarà regolato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Congiuntamente alla emissione della fattura di saldo, il Fornitore emetterà a beneficio della COMMITTENTE una **Fideiussione Bancaria,** per un importo pari al **10% (diecipercento)** del valore complessivo dell'Ordine, che sarà da mantenere in vita per i primi 12 (dodici) mesi del periodo di validità della garanzia generale.

Il pagamento della fattura di saldo sarà regolato a **TBD** giorni data fattura fine mese con bonifico bancario.

Nota:

La suddetta Fideiussione Bancaria sarà rimborsata alla COMMITTENTE a prima domanda, e senza opporre eccezioni o contestazioni di sorta, contro semplice richiesta scritta nella quale si affermi, senza necessità di alcuna prova, che il FORNITORE non ha correttamente e/o puntualmente adempiuto ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali.

\*\*

Qualora il collaudo di accettazione non potesse avvenire, per cause non imputabili al FORNITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di impianto pronto per l'effettuazione del collaudo stesso, è inteso che il pagamento contrattuale verrà comunque effettuato entro il termine sopraccitato, fermo restando l'impegno del fornitore ad effettuare il collaudo di accettazione finale così come previsto dal presente Ordine.

ART.8 - CERTIFICAZIONI, CONFORMITA' E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

===============================================================

Per quanto concerne certificazioni, conformità e documentazione a corredo, si farà riferimento alla Normativa Macchine, all'Allegato V del D.Lgs 81/08, a tutte le leggi/norme vigenti in materia ed a quanto richiesto dalla Committente nella propria documentazione contrattuale.

La Fornitura sarà comprensiva di manualistica di uso e manutenzione.

La certificazione potrà essere fornita direttamente dal Fornitore o, in alternativa, da un Subfornitore autorizzato dalla COMMITTENTE senza far decadere la responsabilità civile e penale dei due soggetti: Fornitore e Subfornitore; in tal caso, la conferma d'Ordine dovrà essere firmata sia dal Fornitore che dal Subfornitore.

ART.9 - INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING

=================================================

Le operazioni di installazione, messa in funzione e training di quanto oggetto di Fornitura del presente Ordine, saranno effettuate da tecnici specializzati del FORNITORE presso lo stabilimento di **Anagni (FR).**

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del FORNITORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività tutte di cui sopra saranno a totale cura e spese del FORNITORE.

ART.10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE

========================================

La COMMITTENTE si riserva di accettare la FORNITURA oggetto del presente CONTRATTO dopo che, effettuati i collaudi presso la propria sede di **Anagni (FR)** e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia proceduto alla stesura e firma congiunta del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale della FORNITURA.

I collaudi, effettuati da tecnici della COMMITTENTE congiuntamente a tecnici del FORNITORE, dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali della FORNITURA in conformità a quanto richiesto dalla COMMITTENTE nella propria documentazione contrattuale e secondo le normative vigenti in materia.

Qualora, in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze, il FORNITORE è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Gli oneri derivanti dalla presenza del personale del FORNITORE, che interverrà presso lo stabilimento della COMMITTENTE per l'espletamento delle attività di cui sopra, saranno a totale cura e spese del FORNITORE.

ART.11 - GARANZIE

=================

Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere commissionate ed avrà una durata non inferiore ai **24 (ventiquattro) mesi** e comunque secondo quanto stabilito dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente CONTRATTO.

Tale garanzia è inclusiva della mano d'opera necessaria.

Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi o comunque non oltre un termine ragionevole e preventivamente concordato con la COMMITTENTE.

Sono escluse dalla garanzia i componenti minori considerabili consumabili a ragione dell'uso.

**Parti di ricambio e loro reperibilità**

Il FORNITORE garantisce la reperibilità delle parti di ricambio della Fornitura e relativi equipaggiamenti per una durata non inferiore ai **15 (quindici) anni** dalla data di accettazione della Fornitura stessa.

L'obbligo di reperibilità si considera adempiuto, da parte del Fornitore, anche mediante il reperimento di parti di ricambio diverse da quelle inizialmente indicate ma con le medesime funzionalità e qualità.

ART.12 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=======================================

1) Il presente CONTRATTO;

**2) Allegato B – Cap 003-24 Sostituzione serpentino riscaldamento Vasca nr. 12 Reparto Galvanica** 3) Allegato C - Politica integrata salute sicurezza e ambiente;

4) Allegato D - Griglia di selezione/elementi di valutazione;

5) Allegato E – Capitolato d’Oneri rev.11;

6) Allegato F - Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile

7) Allegato G - PRA-018-95 F02\_00\_04\_2021 Scambio informazioni con il fornitore

8) Vostra offerta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ART.13 - PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

=========================================================

In caso di discordanza tra i documenti prevarrà, ad eccezione di quanto dovesse attenere ad aspetti di sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente CONTRATTO

- Le disposizioni di legge

- La documentazione della COMMITTENTE

- La normativa specifica

- La documentazione tecnico economica del FORNITORE.

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarrà - sempre tra le norme - anche se non esplicitamente sopra citate, la più severa applicabile.

Deroghe a quanto sopra stabilito andranno concordate tra le PARTI e dalla COMMITTENTE rese ufficiali attraverso la firma di un'apposita nota che dovrà essere allegata al protocollo di collaudo.

PER ACCETTAZIONE IN TOTO DEL PRESENTE DOCUMENTO “CONDIZIONI CONTRATTUALI”

FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTATTUALI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO DEVONO ESSERE APPORTATE DI SEGUITO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_